



CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Decisione nr° 8

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 4 Novembre 2018

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

**FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Nella seduta del 9 novembre 2017, composta da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani	componente
Avv. Luca Di Gregorio	componente

ha deliberato la seguente

DECISIONE

sul reclamo in data 22/10/2018, pervenuto in data 22/10/2018, prot. n.193, presentato dalla FTGI Colleferro Appia ASD, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* sig. Massimiliano Scarfagna, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Scaringella, giusta procura allegata al medesimo reclamo, avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale - Comitato Regionale Lazio, nella riunione del 17 ottobre 2018, comunicato U18/04/GST, pubblicata data 18/10/2018, in relazione alla gara in data 14/10/2017, Cisterna Rugby ASD v FTGI Colleferro Appia ASD, del Campionato Under 18, Girone 3.

FATTO

Con il reclamo indicato in epigrafe, la FTGI Colleferro Appia ASD, in persona del legale rapp.te *pro tempore*, ha impugnato la decisione assunta nei propri confronti dal Giudice Sportivo Territoriale - Comitato Regionale Lazio, nella riunione in data 17 ottobre 2018, comunicato U18/04/GST.

La decisione impugnata aveva dichiarato la predetta ASD perdente con il risultato di 20 a 0 (mete 4-0), in favore della Cisterna Rugby ASD in luogo di quello conseguito sul campo di 52 a 19 (mete 8 - 3) in favore della medesima ASD, nonché l'aveva penalizzata di quattro punti in classifica e sanzionata pecuniariamente con € 100,00, per l'infrazione di cui all'art. 29/1, lett. e), del Regolamento di Giustizia, in relazione agli artt. 16, lett. b), e 25, lett. b), del Regolamento Attività Sportiva, per avere inserito nella lista gara il giocatore Andrea Quaresima in difetto di tesseramento al momento della disputa della stessa gara, poi tesserato in data 19/10/2018.

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italicò - 00135 Roma
federugby.it

T +39 0645213127
F +39 06 45213174
cortesportivadappello@federugby.it
cortesportappello@pec.federugby.it



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Nel reclamo proposto la ASD non contesta il fatto ed espone che, trattandosi di Franchigia Territoriale Giovanile Integrata, la Colleferro Rugby SSDARL, società di appartenenza di Andrea Quaresima, pur essendo stata in possesso della documentazione necessaria per il tesseramento dello stesso Quaresima, non lo aveva poi fatto ritenendo erroneamente di avere inviata tutta la documentazione nel mese di settembre 2018, e in tal senso era stata informata la dirigente della franchigia territoriale incaricata di predisporre la lista gara.

Inoltre, nello stesso reclamo è evidenziato che la reclamante in occasione della gara in questione disponeva di ben n. 35 giocatori under 18 e, quindi, non avrebbe avuto problemi a inserirne un altro nella lista gara di n.22 giocatori al posto di Andrea Quaresima se avesse saputo dell'assenza del tesseramento; che lo stesso Quaresima, posto tra le riserve, ha disputato solo una parte della gara e senza influire sul risultato, già ampiamente deciso al momento del suo ingresso in campo; che il dirigente accompagnatore della franchigia è tesserato con soggetto terzo rispetto ai sodalizi dei giocatori e, quindi, non ha accesso al portale degli stessi per poterne verificare il tesseramento.

La ASD reclamante, quindi, conclude chiedendo a questa Corte di *"confermare la sanzione comminata dal Giudice Sportivo Territoriale della partita persa con il risultato di 20-0 , ma concedendo le attenuanti di cui all'art. 11 2° comma del R.G. Fir ,sostituire la sanzione della penalizzazione dei quattro punti in classifica con altra meno afflittiva ritenuta di giustizia."*

Il Presidente di questa Corte, con ordinanza in data 31/10/2018, comunicata in pari data, fissava la camera di consiglio per il 9 novembre 2018.

Alla predetta camera di consiglio compariva per la ASD reclamante l'Avv. Massimo Scaringella, il quale illustrava il contenuto del reclamo e insisteva per l'accoglimento.

La Corte, quindi, dopo essersi riunita, si riservava il deposito della decisione.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

MOTIVI

Il presente procedimento, come esposto in fatto, trae origine dalla circostanza che la ASD reclamante ha inserito nella lista gara del 14 ottobre 2018 con il Cisterna Rugby ASD un giocatore, sig. Andrea Quaresima, non ancora tesserato a quella data.

Detta circostanza di fatto del caso di specie non è contestata, come è pacifico che lo stesso sig. Quaresima è stato tesserato in data 19/10/2018, successivamente al giorno in cui si è disputata la gara in questione, e che è entrato in campo al minuto 8° del secondo tempo.

Questa Corte ritiene che nessuna delle specifiche previsioni disciplinate dall'art. 11 del Regolamento di Giustizia può essere invocata nella fattispecie ed ancor meno quella che attribuisce al giudice la facoltà di avvalersi di circostanze ritenute tali da consentire una diminuzione della sanzione, in quanto nella vicenda oggetto del reclamo non si ravvisano circostanze di natura oggettiva in grado di determinare o, quantomeno, a contribuire a determinare la realizzazione dell'illecito tecnico sanzionato dal Giudice Sportivo e tali, pertanto, da giustificare l'applicazione di attenuanti.

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 11, 14, 29/1, lett. e), del Regolamento di Giustizia, e gli artt. 16, lett. b), e 25, lett. b), del Regolamento Attività Sportiva;
- rigetta il reclamo, così come proposto;
- dispone incamerarsi il contributo funzionale.

Roma, 9 novembre – 7 dicembre 2018

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italicò - 00135 Roma
federugby.it

T +39 0645213127
F +39 06 45213174
cortesportivadappello@federugby.it
cortesportappello@pec.federugby.it